



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n° 267/URAG del 20/03/2020

Oggetto: Legge regionale 19/1971, articolo 31.. DPRReg 04003/1972, art. 23. Divieto temporaneo di pesca sportiva in tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino al giorno 3 aprile 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), ed in particolare:

- l'art. 48 recante l'individuazione delle materie la cui disciplina richiede apposito regolamento di attuazione ed in particolare il comma 1, lett. b) riferito alla disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29 della stessa legge regionale;
- l'art. 50, comma 11 il quale dispone che *fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.*

VISTI gli articoli 1a e 1b del Calendario di pesca sportiva per l'anno 2020, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Ente patrimonio ittico n. 834 del 22/11/2019 che prevedono nella regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di esercitare la pesca tutto l'anno nella zona A, appositamente individuata, la possibilità di esercitare la pesca dal 1 marzo al 31 dicembre nei regimi particolari di pesca per la pesca alla trota allevata, nonché la possibilità di esercitare la pesca nella zona B a far data dall'ultima domenica di marzo all'ultima di settembre, con alcune deroghe secondarie;

VISTO l'articolo 23, secondo comma del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. il quale dispone che *qualora dovessero verificarsi eventi di particolare gravità, l'Ente [Ente tutela pesca] potrà provvedere a semine straordinarie e a fissare limitazioni e divieti circa l'esercizio della pesca su parte o sull'intero territorio regionale;*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo e 10 marzo 2020 recanti disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020;

VISTO in particolare il richiamato DPCM di data 9 marzo 2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020 i divieti di spostamento di cui all'art. 1 del precedente DPCM del 8 marzo 2020, in base ai quali rimangono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che, pur ammettendo la pratica dello sport all'aperto alla condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, il richiamato DPCM del 8 marzo 2020 non deroga, per lo svolgimento dell'attività sportiva, al divieto di spostamento delle persone, salvo che per le esigenze di natura lavorativa, per motivi di salute o per comprovate necessità;

CONSIDERATO che la pratica della pesca sportiva non rappresenta un'esigenza di carattere lavorativo, né

uno stato di necessità né tantomeno è legata a motivi di salute e che pertanto i pescatori, nel momento in cui si spostano per poter praticare questo sport, contravvengono al divieto di spostamento e realizzano un reato perseguibile ai sensi del Codice penale;

RITENUTO opportuno ridurre al minimo qualsiasi fraintendimento da parte dei pescatori relativamente alla possibilità di spostarsi per praticare la pesca sportiva provvedendo a sospendere detta attività su tutto il territorio regionale dalla data successiva all'emanazione del presente decreto e fino a quando non sarà cessata l'attuale situazione di emergenza per contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19 in quanto sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e pertanto di sospendere la pesca sportiva sull'intero territorio regionale fino al perdurare delle misure disposte nell'ambito dell'emergenza;

SENTITO il comitato ittico in modalità telematica;

DECRETA

- a) la pesca sportiva nelle acque interne è vietata sull'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia dalle ore 00.00 del giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento e fino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020;
- b) il termine di cui al punto a) potrà essere prorogato nel caso venga prorogata la validità delle disposizioni richiamate in premessa concernenti il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19;
- c) il presente decreto è immediatamente pubblicato nel sito web dell'Ente tutela patrimonio ittico ed inviato via posta elettronica a tutte le associazioni di pescatori iscritte nell'Elenco organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano in materia di pesca sportiva di cui all'art. 17 comma 2 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco MINIUSSI
(documento sottoscritto con firma digitale)